

Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti

del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie

In tutta la legge i titoli marginali divengono rubriche. I numeri e le lettere non sono ripresi.

Art. 9b cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire questi principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

Art. 17, rubrica

Esigenze del traffico, dell'ambiente e della sicurezza

Art. 17a Registro dei veicoli omologati

¹ L'Ufficio federale gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.

² I proprietari di tali veicoli sono obbligati ad annunciarli all'Ufficio federale per la registrazione.

³ Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di registrazione.

⁴ Il Consiglio federale può stabilire che i dati necessari alla vigilanza o all'esercizio siano comunicati alle autorità e alle ferrovie estere.

¹ FF 2007 3997

² RS 742.101

*Titolo prima dell'art. 40b³***Capo IVa: Responsabilità***Art. 40b* Principi

¹ Se i rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell'impresa ferroviaria risponde del danno.

² Il titolare dell'impresa ferroviaria risponde dei danni causati:

- a.⁴ agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 18 giugno 1993⁵ sul trasporto viaggiatori;
- b. agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù della legge del 19 dicembre 2008⁶ sul trasporto di merci.

³ Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso 2 non sia disciplinata dalla legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷ relative ai contratti.⁸

Art. 40c Esonero

¹ Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.

² Sono fatti di tale genere in particolare:

- a. la forza maggiore; o
- b. la colpa grave del danneggiato o di un terzo.

Art. 40d Utilizzazione dell'infrastruttura

¹ Il titolare di un'impresa ferroviaria che utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.

² Ha diritto di regresso verso il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.

³ Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell'impresa che esercita l'infrastruttura.

³ Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

⁴ Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

⁵ RS **744.10**

⁶ RS **742.41**; RU **2009** 6019

⁷ RS **220**

⁸ Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 13 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU **2009** 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

Art. 40e Convenzioni

¹ Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.

² Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.

Art. 40f Applicazione del Codice delle obbligazioni

Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁹ sugli atti illeciti.

2. Legge federale del 5 ottobre 1990¹⁰ sui binari di raccordo ferroviario*Sostituzione di un'espressione*

Negli articoli 18 e 20 l'espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall'espressione «UFT».

Art. 1 lett. a

La presente legge disciplina:

- a. i rapporti dei raccordati e dei contenti con i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie;

Art. 2 lett. e, e^{bis}, i e l

Ai sensi della presente legge si intende per:

- e. *gestore dell'infrastruttura*: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957¹¹ sulle ferrovie (Lferr);
- e^{bis},¹² *impresa ferroviaria*: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 4–6 della legge del 18 giugno 1993¹³ sul trasporto viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr;
- i. *abrogata*
- l. *punto di consegna*: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall'impresa ferroviaria al raccordato o viceversa.

⁹ RS 220

¹⁰ RS 742.141.5

¹¹ RS 742.101

¹² Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 16 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

¹³ RS 744.10

Art. 3 Obbligo di concedere il raccordo

Il gestore dell'infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

Art. 6 Contratto di raccordo

¹ Il gestore dell'infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

² Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sul punto di congiunzione nonché sull'ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

³ Il gestore dell'infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.

*Art. 7 e 8**Abrogati**Art. 9* Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti

¹ I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l'utilizzazione in comune dei binari di raccordo.

² Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.

Art. 10 cpv. 1

¹ Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l'utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.

Art. 11 cpv. 1 lett. b

¹ Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:

- b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell'infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dallo smantellamento, dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo; il gestore dell'infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

Art. 12 cpv. 1 e 2

¹ Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

² La responsabilità dei raccordati e dei contenti è retta dagli articoli 40b–40f Lferr¹⁴.

Art. 14 Competenze del gestore dell'infrastruttura

Il gestore dell'infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l'esercizio; se necessario, può chiedere all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.

Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b

¹ Il gestore dell'infrastruttura può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

- a. modifiche di costruzione e di esercizio dell'infrastruttura lo esigono;
- b. la sicurezza dell'esercizio dell'infrastruttura lo impone;

Art. 17 Autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza è l'UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.

² L'UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei contenti.

³ Il controllo della sicurezza tecnica nell'ambito della pianificazione, della costruzione e dell'esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.

⁴ Il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono gratuitamente a disposizione dell'UFT il personale e il materiale necessari alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.

Art. 19 cpv. 2

² È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18m Lferr¹⁵.

¹⁴ RS 742.101

¹⁵ RS 742.101

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'UFT decide le controversie concernenti:

Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008

I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008.

3. Legge federale del 4 ottobre 1985¹⁶ sul trasporto pubblico

Art. 19 cpv. 2 e 3

² L'impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:

- a. il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l'impresa risponde del danno corporale; o
- b. ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.

³ Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.

4. Legge del 23 giugno 2006¹⁷ sugli impianti a fune

Art. 20 Responsabilità

La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁸ sulle ferrovie.

5. Legge del 18 giugno 1993¹⁹ sul trasporto viaggiatori

Art. 5 cpv. 1

¹ La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957²⁰ sulle ferrovie.

¹⁶ RS 742.40. Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. III della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

¹⁷ RS 743.01

¹⁸ RS 742.101

¹⁹ RS 744.10. Con l'entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II 16 della LF del 20 mar. 2009 (RU 2009 5631), la presente mod. diventa priva d'oggetto.

²⁰ RS 742.101

6. Legge federale del 3 ottobre 1975²¹ sulla navigazione interna

Titolo prima dell'art. 30a

Capo sesto: Responsabilità e assicurazione

Art. 30a Responsabilità

La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 1957²² sulle ferrovie.

Titolo prima dell'art. 31

Abrogato

II

La legge federale del 28 marzo 1905²³ sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera è abrogata.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

²¹ RS 747.201

²² RS 742.101

²³ CS 2 795; RU 1997 2452, 1998 2835, 2000 2355

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.²⁴

² La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

²⁴ FF 2009 219